

# TI\_GERICHTE 11.1995.50 vom 17. Januar 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-01-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.50)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.50 du 17 janvier 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.50 del 17 gennaio 1997

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

a) L'atto di appello deve contenere – tra l'altro – la dichiarazione di appellare con l'indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono deferire all'autorità di ricorso, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se mancano tali requisiti la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire nondimeno che la sanzione della nullità va applicata con cautela: anche se non adempie in modo preciso le esigenze formali stabilite dalla legge, l'appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e l'insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. \_\_\_\_\_ pag. 272 consid. 1, \_\_\_\_\_ pag. 338 in alto, \_\_\_\_\_ pag. 186 consid. 8, pag. 335 consid. 1). b) L'appello della convenuta denota senza equivoco la volontà di far annullare tutta la sentenza di primo grado, riformandola nel senso di respingere interamente la petizione e di mantenere il contributo alimentare a carico del marito a fr. 1'200.– mensili. La richiesta di giudizio è quindi sufficientemente chiara e l'ambito della contestazione non dà adito a dubbi. Quanto ai motivi, essi sono esposti in modo confuso, ripetitivo e non sempre comprensibile, ma per quanto è dato di capire possono essere vagliati nel merito. In tale misura il gravame è pertanto ammissibile. Va tuttavia rilevato che il suo tono, inutilmente ingiurioso e irrispettoso verso il magistrato di prima sede, è inaccettabile, contenendo accuse e critiche che non possono trovare spazio nemmeno in un atto giudiziario. c) L'appello è irricevibile, per contro, nella misura in cui postula un contributo alimentare di fr. 1'200.– mensili per il figlio \_\_\_\_\_, divenuto maggiorenne il \_\_\_\_\_ settembre 1993, fino al termine dei suoi studi superiori. La domanda è irricevibile già per il fatto che è stata presentata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), a prescindere dal fatto che la pretesa di mantenimento del figlio maggiorenne agli studi (art. 277 cpv. 2 CC) può essere fatta valere solo dal diretto interessato, e non dalla madre, che difetta della legittimazione attiva. I documenti prodotti in appello concernenti i costi degli studi di \_\_\_\_\_ non possono pertanto essere considerati.

### E. 2

L'abbondante documentazione presentata per la prima volta in appello è per principio irricevibile, nella misura in cui già non figura negli atti della causa. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli

minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 96 e n. 1 ad art. 321). Ciò non è il caso in concreto, non essendovi più a giudizio questioni relative a figli minorenni. Tutti i documenti prodotti con il gravame non possono quindi entrare in linea di conto ai fini del giudizio.

### **E. 3**

L'appellante, nel confuso e prolisso atto di appello, sostiene dapprima che l'esperimento di conciliazione tenutosi il 16 novembre 1991 non era valido, poiché essa non aveva potuto prendervi parte per problemi familiari. Essa deduce la nullità dell'esperimento di conciliazione dall'art. 359 CPC, che stabilisce la decadenza del tentativo in caso di mancata comparsa di una parte. La tesi, infondata, trova origine nell'errata interpretazione dei termini legali da parte di una persona del tutto ignara del diritto. Il termine "decadenza" non è infatti equivalente a "nullità". L'art. 359 CPC prescrive solo che la mancata comparsa di una parte all'udienza equivale al fallimento del tentativo di conciliazione, con la conseguenza – in caso di divorzio – che ogni parte può promuovere la causa di stato. Ne deriva che la petizione 30 gennaio 1991 rispetta quanto prescritto dall'art. 421 CPC.

### **E. 4**

Giusta l'art. 147 cpv. 3 CC dopo tre anni di separazione a tempo indeterminato e quando non sia avvenuta una riconciliazione, ognuno dei coniugi può domandare il divorzio o la cessazione della separazione. In tal caso il divorzio deve essere pronunciato in virtù dell'art. 148 cpv. 1 CC, eccetto che i fatti determinanti siano imputabili a esclusiva colpa del coniuge che la ripropone (DTF 111 II 109). Nell'applicazione dell'art. 148 CC, a differenza dell'art. 142 cpv. 2 CC, la pronuncia del divorzio può essere ottenuta anche dal coniuge maggiormente colpevole, ossia da colui che è preponderantemente responsabile della disunione. L'azione di divorzio proposta dopo la separazione è sottoposta a condizioni speciali, in quanto il giudice della separazione ha già ammesso l'esistenza di una grave turbativa delle relazioni coniugali per pronunciare la separazione (DTF 114 II 115).

### **E. 5**

Al momento della pronuncia della separazione il Pretore dell'allora giurisdizione di Lugano Campagna ha constatato nella sentenza del 19 agosto 1983 (inc. n. \_\_\_\_\_ richiamato) che l'unione coniugale era irrimediabilmente fallita a causa di screzi e incomprensioni reciproche derivanti dalla diversità dei caratteri dei coniugi e dal differente modo in cui essi concepivano la vita. A tali conclusioni il giudice della separazione era giunto dopo aver condotto l'istruttoria e aver avuto numerosi colloqui personali con entrambi i coniugi (pag. 2-3 della citata sentenza). L'attrice, in occasione dell'esperimento di conciliazione tenutosi il 16 giugno 1981 (inc. \_\_\_\_\_) aveva fatto risalire il dissidio coniugale a incomprensioni fra i coniugi. Essa, contrariamente a quanto adduce ora nell'appello, aveva invero chiesto a quell'epoca l'audizione del teste \_\_\_\_\_, ma nella lettera 25 aprile 1983 aveva altresì invitato il Pretore a "riesaminare l'incarto con i documenti da me allegati come testi, il 29 luglio 1982 e di rinunciare se lei è d'accordo al teste don Bruno \_\_\_\_\_. Si chiede di procedere al dibattimento finale e di emettere la sentenza". Del resto lo stesso \_\_\_\_\_ aveva scritto alla Pretura il 20 aprile 1983, affermando di non avere nulla da riferire, poiché i dissidi fra i coniugi erano preesistenti al suo passaggio a \_\_\_\_\_. L'attrice ha accettato la decisione del Pretore di rinunciare a tale teste (ordinanza del 27 aprile 1983) per atti concludenti, avendo proceduto al dibattimento finale

senza obiezioni.

#### **E. 6**

Il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti, separate dal 1983, dopo aver accertato che la causa del dissidio coniugale menzionata dal giudice della separazione consisteva nella profonda incompatibilità di carattere dei coniugi, da questi pacificamente ammessa, e che dopo di allora non era intervenuta una riconciliazione. Si rivelava pertanto inutile l'approfondita istruttoria chiesta dalla convenuta per l'accertamento della colpa nella disunione. L'appellante contesta le conclusioni del primo giudice, ribadendo che l'attore è unico colpevole della disunione coniugale e non può quindi ottenere il divorzio. Essa sostiene, richiamandosi a dottrina e giurisprudenza, di essere legittimata a far valere nella causa di divorzio i fatti e gli argomenti da lei taciuti nella causa di separazione per non compromettere l'armonia familiare e l'equilibrio dei figli. L'argomentazione è di principio ammissibile. Il giudice del divorzio è vincolato dagli accertamenti di fatto del giudice della separazione, ma non dalla valutazione giuridica effettuata da quest'ultimo (DTF 117 II 123) e l'art. 148 cpv. 3 CC non esclude che un coniuge possa far valere nella causa di divorzio fatti anteriori alla sentenza di separazione, da lui taciuti in quell'occasione (SJ 1982 p. 559; Deschenaux/Tercier/Werro, *Le mariage et le divorce*, 4 a ed., 1995, n. 963; Bühler/Spühler, *Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991*, n. 52 ad art. 147-148 CC). Spetta al coniuge convenuto che si oppone al divorzio provare la colpa esclusiva dell'attore nella disunione (Deschenaux/Tercier/Werro, *op. cit.*, n. 961 e rif. citati).

#### **E. 7**

L'istruttoria della causa di divorzio ha conosciuto alterne vicende, dovute anche all'avvicinarsi di ben quattro patrocinatori della convenuta. All'udienza preliminare del 24 marzo 1992 l'appellante, assistita da un legale, ha proposto numerosi mezzi di prova (testimoni, interrogatorio formale dell'attore, richiami di documenti), ai quali si è opposto l'attore. Con ordinanza del 25 maggio 1992 il Pretore ha respinto l'opposizione alle prove, che ha ammesso in larga misura. Oltre ai richiami di documenti e all'interrogatorio formale dell'attore è stata ammessa l'audizione dei testi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (act. VIII). L'interrogatorio formale dell'attore ha avuto luogo il 25 ottobre 1992 alla presenza delle parti e dei rispettivi patrocinatori (act. XI), sostanzialmente su minuti fatti della vita coniugale antecedenti la separazione. Il 15 novembre 1993, sempre alla presenza dei coniugi e dei loro legali, sono stati sentiti i testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, i quali hanno riferito di taluni episodi accaduti al Ristorante "\_\_\_\_\_" di \_\_\_\_\_ durante la gerenza delle parti, senza tuttavia dire alcunché di rilevante sui rapporti personali fra i coniugi (act. XII). Il 18 gennaio 1994 l'appellante, sprovvista di patrocinatore, ha comunicato il nuovo indirizzo del teste \_\_\_\_\_, ha chiesto al Pretore di sospendere la causa e di segnalare il caso al Ministero pubblico, poiché l'attore aveva dichiarato il falso nell'interrogatorio formale e infine ha postulato un secondo interrogatorio formale del marito, per dargli la possibilità di ritrattare. Infine essa ha prodotto tutta una serie di documenti anteriori alla separazione, mai prodotti in precedenza, attestanti le false dichiarazioni dell'attore. Con ordinanza 20 gennaio 1994 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 60 giorni per formulare le domande da porre al teste \_\_\_\_\_ e un termine di 20 giorni per munirsi di un patrocinatore, ha respinto le altre richieste siccome infondate e non ha ammesso la produzione di nuovi documenti, avvenuta in modo irregolare ("irrita"). La convenuta avendo trovato un nuovo patrocinatore, il Pretore le ha assegnato il 9 giugno 1994 un nuovo termine di 30 giorni per la presentazione

delle domande rogatorie al teste \_\_\_\_\_ e per pronunciarsi sulle altre prove notificate all'udienza preliminare. Il 24 giugno 1994 ha avuto luogo l'audizione della teste \_\_\_\_\_, che a suo tempo aveva acquistato dai coniugi il negozio di alimentari a \_\_\_\_\_ nel 1973 ( act. XVI). Il 7 luglio 1994 l'appellante ha presentato personalmente le domande da sottoporre al teste \_\_\_\_\_ su fatti avvenuti nel 1973. Il 9 luglio 1994 essa ha elencato i testi ancora da escutere, precisando che gli stessi dovevano dimostrare la falsità delle risposte date dal marito nel corso dell'interrogatorio formale, ha chiesto la correzione di un errore nel verbale dell'interrogatorio formale a pagina 5, ha instato per la sospensione della causa e la trasmissione degli atti al Ministero pubblico per falsa dichiarazione nel corso dell'interrogatorio formale e ha nuovamente prodotto i documenti già esibiti il 18 gennaio 1994. Il Pretore ha respinto la domanda processuale con ordinanza 12 luglio 1994 ( act . XVIII) e con altra ordinanza di stessa data ha respinto le ulteriori prove notificate all'udienza preliminare e ha dichiarato chiusa l'istruttoria, indicando il dibattimento finale per il 29 settembre 1994. In questa occasione la convenuta, assistita da un patrocinatore, ha prodotto con il consenso dell'attore un memoriale nel quale ribadisce la propria opposizione al divorzio e censura la limitazione dell'istruttoria decisa dal Pretore. Il primo giudice ha rilevato nella sentenza impugnata che tale memoriale era stato presentato in modo irregolare e lo ha stralciato dagli atti della causa.

## **E. 8**

L'appellante censura in toni polemici la conduzione della procedura a opera del primo giudice, dolendosi in particolare della limitazione dell'istruttoria, del mancato deferimento all'autorità penale dell'attore per il reato di falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP) e dello stralcio delle conclusioni. a) Ci si potrebbe invero chiedere se sia ammissibile lo stralcio del memoriale 26 settembre 1994, presentato dalla convenuta al dibattimento finale, e quindi tardivamente (art. 280 cpv. 3 CPC), seppur con il consenso di controparte. Né le parti né il giudice possono adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC), ma all'infuori dei casi di nullità e di annullabilità previsti esplicitamente dalla legge (art. 142 e 143 CPC) non vi sono altre sanzioni. Come che sia il quesito può rimanere irrisolto, poiché la mancata presenza agli atti del memoriale in questione non comporta alcun pregiudizio per la convenuta, che in tale documento si è limitata a riprendere l'argomentazione addotta negli allegati scritti, sviluppata ulteriormente nell'atto di appello. b) Per quel che concerne il mancato deferimento dell'attore all'autorità penale per il reato previsto dall'art. 306 CP, occorre rilevare che la pretesa falsa dichiarazione dell'appellato non emerge in modo evidente dagli atti. L'appellante sostiene che il marito ha dichiarato il falso, ma essa si limita a contrapporre la sua parola a quella dell'attore. Come già ripetutamente esposto dal Pretore nelle varie ordinanze processuali sul tema, i documenti prodotti dalla convenuta il 18 gennaio e il 9 luglio 1994 non possono essere acquisiti agli atti, essendo stati presentati in modo irregolare, vale a dire dopo lo scambio degli allegati scritti (art. 166 CPC). Come rilevato a giusto titolo dal primo giudice, non sussistono nemmeno gli estremi per una restituzione in intero per la presentazione di nuovi mezzi di prova (art. 138 e segg. CPC), trattandosi nella fattispecie di documenti di vecchia data, noti all'appellante fin dall'inizio della causa di divorzio, se non già da quella di separazione, e che pertanto avrebbero potuto e dovuto essere prodotti già con la risposta di causa. L'apprezzamento del Pretore, che non ha ritenuto di dover deferire l'attore all'autorità penale per il reato di falsa dichiarazione in causa, appare pertanto corretto. Nulla impediva del resto alla convenuta di presentare lei stessa denuncia penale contro il marito. c) Il primo giudice ha limitato l'istruttoria, ritenendo che le parti stesse avevano ammesso,

all'epoca della separazione, l'esistenza di fattori oggettivi di disunione e che era pertanto inutile accertare un'eventuale colpa dell'attore. L'appellante contesta recisamente tale conclusione, ribadendo di non aver voluto screditare il marito agli occhi dei figli durante la causa di separazione. Tale asserzione, contrariamente a quanto essa adduce, non solo non è stata provata, ma neppure è stata resa verosimile. A prescindere dalla dubbia attendibilità di deposizioni testimoniali su fatti remoti, risalenti addirittura al 1973 (cfr. domande rogatorie al teste \_\_\_\_\_ del 7 luglio 1994), l'appellante stessa, attrice nella causa di separazione, ha di fatto rinunciato nel 1983 all'assunzione dei testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ pur di avere la sentenza di separazione (consid. 5). Benché sostenesse di avere a sua disposizione numerosi documenti che attesterebbero le colpe del marito, l'appellante ha esibito con la risposta di causa e la riconvenzione solo un rapporto di polizia del 1979 (doc. B) dal quale risulta che il marito non voleva riferire alla moglie un incidente minore della circolazione per non ammettere di essere stato in "gentile compagnia". A quell'epoca il dissidio fra i coniugi era già palpabile, per stessa ammissione dell'appellante, di modo che la valenza probatoria del citato rapporto appare del tutto trascurabile. Né può soccorrere la convenuta l'invio ripetuto di numerosa altra documentazione alla Pretura, dato che ciò è avvenuto in contrasto con quanto previsto dal codice di procedura (sopra, consid. 8b) e che pertanto a giusta ragione il Pretore non li ha considerati ai fini della sentenza. Partendo da queste premesse, visto quanto emerge dall'incarto della causa di separazione e dall'istruttoria di quella di divorzio, l'apprezzamento del primo giudice sull'ammissibilità dei mezzi di prova sfugge alla critica.

#### **E. 9**

L'attore, nel corso del suo interrogatorio formale, ha invero ammesso di essere stato ricoverato nel febbraio 1979 in seguito a una sua crisi di violenza e di aver lasciato la famiglia nel 1980, dopo che la moglie si era rivolta a un legale. Dal momento che la stessa convenuta sostiene che la disunione esisteva sin dai primi anni del matrimonio e si era manifestata già nel 1973, i citati episodi possono essere stati solo la conseguenza dei dissapori coniugali, non la causa, e non consentono pertanto di trarre utili conclusioni sulle origini della disunione. Non vi sono dunque elementi concreti atti a provare una qualsiasi colpa del marito, tanto meno la colpa esclusiva. Né può essere considerata colpa esclusiva nella disunione il comportamento dell'attore, poco sollecito nel pagamento dei contributi alimentari a suo carico (cfr. incarto 12304, lettere del 1985) successivamente alla separazione dei coniugi. Altrettanto dicasi per quello che concerne la vertenza relativa alla riduzione del contributo alimentare, conclusasi con la sentenza di questa Camera del 28 febbraio 1995 (inc. n. \_\_\_\_\_). Ne discende che la convenuta non ha portato la prova della colpa esclusiva del marito nella disunione. Contrariamente a quanto essa sostiene, la sua innocenza non ha alcuna rilevanza, bastando per l'accoglimento della petizione di divorzio la constatazione che i coniugi non si sono riconciliati alla scadenza dei tre anni dalla separazione legale. Questa condizione è palesemente data nella fattispecie e di conseguenza la domanda di divorzio del marito deve essere accolta, l'opposizione della moglie al divorzio ai sensi dell'art. 148 cpv. 1 CC essendo destituita di buon diritto. 10. a) L'appellante contesta infine la determinazione del contributo alimentare in suo favore, fissato dal Pretore in fr. 590.– mensili sulla base di un reddito maritale di fr. 3510.– mensili. Essa sostiene che il reddito dell'attore è superiore e si attesta a fr. 4170,80, come provato dalla dichiarazione fiscale per il biennio 1991/1992. L'argomentazione si fonda su un'errata interpretazione degli atti. Il salario annuo di fr. 40'428.– nel 1989 e di fr. 50'050.– nel 1990 (doc. D) cui si riferisce l'appellante è infatti quello lordo. Per la determinazione del

contributo alimentare dovuto all'ex coniuge è però determinante il reddito netto, che si ottiene togliendo dal reddito lordo le deduzioni previste dalla legge (AVS, LPP ecc.). L'unico documento relativamente recente sul salario del marito è il certificato di salario del 1991, dal quale risulta un reddito netto mensile di fr. 3'391.– (doc. C; reddito netto annuo di fr. 40'700.), inferiore addirittura a quello di fr. 3'510.– ammesso dal Pretore. A detta dell'appellante i certificati di stipendio prodotti dall'attore sono falsi. La sua argomentazione si esaurisce tuttavia nell'elencazione dei redditi (superiori) percepiti dal marito agli inizi degli anni Ottanta. Per costante giurisprudenza il giudizio sulle pensioni alimentari e sui rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband n. 84 ad art. 151 CC). Spettava quindi all'appellante allegare e provare, visto che con la petizione era stato prodotto un certificato di salario del marito risalente al 1991, quale era il reddito dell'attore. Analoga sorte seguono le critiche sulla determinazione dei rispettivi fabbisogni, che non hanno fatto oggetto di alcuna istruttoria né di alcun contraddittorio in prima sede. A titolo abbondanziale si può osservare che gli importi stimati per il fabbisogno dell'attore sembrano ragionevoli, considerato che un onere di alloggio di fr. 700.– mensili e un premio di cassa malati di fr. 250.– mensili rientrano nella norma. Del resto l'appellante non ha motivo di dolersi dell'apprezzamento del primo giudice, che le ha computato un onere di alloggio notevolmente superiore a quello del marito (fr. 989.– per alloggio e fr. 80.– per spese accessorie). b) L'appellante sostiene ancora di avere diritto a un contributo di mantenimento che le consente il mantenimento del tenore di vita precedente. La tesi è infondata. Il contributo alimentare di fr. 590.– mensili è stato concesso infatti a titolo di rendita di indigenza ai sensi dell'art. 152 CC, non essendo stata provata nel caso concreto una colpa preponderante e causale del marito nella turbativa dell'unione coniugale (consid. 9). Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel minimo vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 n. 760 seg.). Il Pretore ha correttamente seguito tali indicazioni per determinare il contributo alimentare in favore dell'appellante e non vi è motivo per scostarsi dai suoi calcoli, tanto meno in assenza di valide contestazioni sull'entità dei costi da inserire nei rispettivi fabbisogni, come visto in precedenza (consid. 10a). L'appello, infondato anche su questo punto, deve di conseguenza essere integralmente respinto, nella misura in cui è ammissibile.

## E. 12

Nella misura in cui può essere esaminato nel merito (consid. 1c) l'appello si rivela dunque infondato in ogni suo punto e deve essere respinto. Le spese e tasse di giustizia seguono la totale soccombenza dell'appellante, sia in prima sede che in appello (art. 148 cpv. 1 CPC). In questa sede non si giustifica tuttavia di attribuire ripetibili all'appellato, che ha rinunciato a presentare osservazioni. Per questi motivi, richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 50.– fr. 750.– sono a carico di \_\_\_\_\_.
- Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a : – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.